



**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO**

Rep. n. 8/2023

Fascicolo: 10.4/2021/20

OGGETTO: Parere di conformità al Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) del Parco Agricolo Sud Milano e relativa Dichiarazione di Compatibilità Ambientale (D.C.A.) in merito al progetto del nuovo comparto denominato "IEO4" in via Ripamonti, nn. 406-426 in Comune di Milano. Richiedente: Istituto Europeo di Oncologia s.r.l. (deliberazione immediatamente eseguibile).

Addì 28 marzo 2023, alle ore 14.30, previa apposita convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano nella consueta sala delle adunanze.

Presidente del Parco Agricolo Sud Milano Daniele Del Ben

Consiglieri Direttivo Parco Agricolo Sud Milano in carica

<ol style="list-style-type: none"> 1. Colombo Linda (Vice Presidente) 2. Pantaleo Rosario (Vice Presidente) 3. Aquilani Renato 4. Bettinelli Sara 5. Bonfadini Laura 6. Bossi Francesco 	<ol style="list-style-type: none"> 7. Bottero Fabio 8. Branca Paolo 9. Enrico Lembo 10. Segala Marco 11. Uguccioni Beatrice Luigia Elena Assente
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presiede il Presidente Daniele Del Ben, assistito dal Segretario Generale, Dott. Antonio Sebastiano Purcaro.

E' presente il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci Rino Pruiti.

E' altresì presenti il Direttore ad interim del Settore Parco Agricolo Sud Milano Dott. Emilio De Vita.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno;

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;

VISTA la Legge 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

RICHIAMATO lo Statuto della Città Metropolitana di Milano, approvato dalla Conferenza metropolitana dei Sindaci con deliberazione n. 2/2014 del 22/12/2014, successivamente modificato con deliberazione n. 6/2018 del 25/09/2018, che all'art. 37 comma 2 dispone che "la Città metropolitana esercita, inoltre, la funzione di ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano";

RICHIAMATI gli atti di programmazione finanziaria dell'Ente (DUP e Bilancio di Previsione), di gestione (PEG) e di Prevenzione della corruzione e della trasparenza;

RICHIAMATO altresì il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 27 del 30/01/2023 di autorizzazione ai dirigenti ad assumere atti di impegno durante l'esercizio provvisorio anno 2023 e fino all'approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2023-2025;

RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di approvare l'allegato Schema di Convenzione tra il Parco Agricolo Sud Milano, il Comune di Milano e l'Istituto Europeo di Oncologia finalizzato alla definizione delle misure compensative volte a ridurre gli effetti negativi sull'ambiente determinati dalla realizzazione del nuovo comparto denominato "IEO4" in Comune di Milano, Via Ripamonti nn. 406-426, composto da n. 3 pagine parte integrante della presente deliberazione;
- 3) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali.

OGGETTO: Parere di conformità al Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) del Parco Agricolo Sud Milano e relativa Dichiarazione di Compatibilità Ambientale (D.C.A.) in merito al progetto del nuovo comparto denominato “IEO4” in via Ripamonti, nn. 406-426 in Comune di Milano. Richiedente: Istituto Europeo di Oncologia s.r.l. (deliberazione immediatamente eseguibile).

RELAZIONE TECNICA:

per l'espressione del parere di conformità al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano su provvedimenti che riguardino il territorio del Parco, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. b) della l.r. 30/11/1983, n. 86, nonché ai sensi dall'art. 14 delle n.t.a. del P.T.C..

Premesse

La l.r. 23/04/1990, n. 24, ha istituito il parco regionale di cintura metropolitana denominato “Parco Agricolo Sud Milano”, ai sensi della l.r. 30/11/1983, n. 86 “Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale”.

La legge istitutiva 24/1990 è confluita nella l.r. 16/07/2007, n. 16 “Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi”. In particolare gli artt. 156 e seguenti del capo XX “Previsione e disciplina del Parco Agricolo Sud Milano”, di quest'ultima, indicano le finalità del Parco Agricolo Sud Milano, di tutela, recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, di connessione delle aree esterne con i sistemi di verde urbano, di equilibrio ecologico dell'area metropolitana, di salvaguardia, qualificazione e potenziamento delle attività agro-silvo-colturali nonché di fruizione culturale e ricreativa dell'ambiente da parte dei cittadini.

Il territorio del Parco Agricolo Sud Milano è disciplinato da un Piano Territoriale di Coordinamento (di seguito P.T.C.), approvato con d.g.r. 03/08/2000, n. 7/818. Il P.T.C. del Parco persegue l'obiettivo primario di tutelare l'attività agricola, in considerazione della prevalente vocazione agro-silvo-colturale del territorio e del ruolo da essa assunto quale elemento centrale e connettivo per l'attuazione delle finalità del Parco, nonché di orientare e guidare gli interventi ammessi secondo finalità di valorizzazione dell'ambiente, qualificazione del paesaggio, tutela delle componenti della storia agraria. **L'articolo 1, comma 5, dispone che le previsioni urbanistiche del P.T.C. del Parco siano immediatamente vincolanti per chiunque, siano recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali dei comuni interessati e sostituiscano eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute.**

Il territorio compreso nel perimetro del parco regionale Parco Agricolo Sud Milano è vincolato anche in quanto bene paesaggistico, tutelato ai sensi del d.lgs. 42/2004 e s.m.i. - art. 142, lettera f) “i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi”.

* * *

Il Comune di Milano – Direzione Urbanistica, Area Sportello Unico per l'Edilizia, Unità Permessi di Costruire Convenzionati – con propria nota pervenuta in data 01/03/2021, Prot. gen. n. 0034769, ha indetto una Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., convocata nell'ambito dell'Istruttoria Preliminare, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento Edilizio del Comune di Milano, per la realizzazione di un nuovo polo dell'Istituto Europeo di Oncologia (IEO4) lungo via Ripamonti, mettendo a disposizione la relativa documentazione e richiedendo i pareri degli Enti coinvolti.

Nell'ambito della Conferenza dei Servizi richiamata, l'Ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano, in qualità di Ente direttamente interessato dagli interventi e competente in materia paesaggistica, ha depositato le proprie osservazioni, con nota Prot. gen. n. 0053276 del 30/03/2021, ritenendo ammissibile la proposta progettuale formulata preordinata all'ampliamento del plesso ospedaliero esistente, ai sensi di quanto disposto all'art. 26, comma 5, che, in pendenza dell'approvazione dei Piani di Cintura Urbana, consente l'inserimento di attrezzature di interesse generale, riconosciute tali dall'Amministrazione comunale interessata, previa verifica della compatibilità ambientale dell'intervento nell'ambito della redazione di una specifica Dichiarazione di Compatibilità Ambientale (D.C.A.), di cui all'art. 14 delle n.t.a. del P.T.C. del Parco, finalizzata ad individuare le misure compensative atte a ridurre gli effetti negativi determinati dalla realizzazione degli interventi.

Con la stessa nota l'Ente gestore del Parco, a fronte degli impatti determinati dalla realizzazione del nuovo polo IEO4, ha richiesto di incrementare la mitigazione del comparto ospedaliero migliorando il rapporto tra i nuovi fabbricati e i territori agricoli circostanti, nonché di integrare, nell'ambito della D.C.A., gli interventi di compensazione ambientale proposti, in quanto ritenuti non adeguati a garantire l'equilibrio ambientale del contesto

territoriale più ampio, includendo ulteriori opere orientate alla valorizzazione e riqualificazione del paesaggio agrario circostante e all'incremento della biodiversità.

A seguito della Conferenza dei Servizi preliminare del Comune di Milano, conclusasi con espressione di parere favorevole condizionato del 27/07/2021, l'Istituto Europeo di Oncologia con propria nota, pervenuta all'Ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano in data 16/08/2021, Prot. gen. n. 0127671, ha presentato istanza di verifica della compatibilità ambientale della proposta progettuale, ai sensi dell'art. 14 del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco e oggetto del presente parere, depositando gli elaborati progettuali, di seguito elencati, relativi al nuovo comparto ospedaliero e comprensivi della Dichiarazione di Compatibilità Ambientale (D.C.A.):

- Tav. 20: Inquadramento urbanistico
- Tav. 21: Inquadramento del servizio e dell'iniziativa in ambito urbano
- Tav. 22: Inquadramento territoriale - Stato di fatto
- Tav. 23: Planimetria dell'area di intervento e sezioni territoriali - Stato di fatto
- Tav. 24: Schemi morfologici e tipologici - Stato di progetto
- Tav. 25: Planimetria dell'area di intervento e sezioni territoriali - Stato di progetto
- Tav. 26: Planimetria generale - Sistemazioni esterne
- Tav. 27: Sezioni e prospetti di progetto
- Tav. 28: Studio prospetti e tipologia di facciata
- Tav. 29: Area galleggiamento, vincoli, verifiche urbanistiche
- Tav. 30: Accessibilità e mobilità - Flussi carrai e pedonali
- Tav. 31: Immagine zenitale fotorealistica e Rendering
- Tav. 32: Rendering
- Rel. 906: Dichiarazione di compatibilità ambientale

L'Ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano verificata la documentazione depositata dall'Istituto Europeo di Oncologia, con propria nota Prot. gen. n. 0186243 del 01/12/2022, ha richiesto nuovamente di integrare gli interventi di compensazione ambientale proposti nell'ambito della D.C.A. – di fatto sovrapponibili a quelli prospettati in sede di verifica ai sensi dell'art. 40 del Regolamento Edilizio del Comune di Milano e già ritenuti non adeguati – includendo nella proposta progettuale ulteriori opere di inserimento ambientale predisponendo uno specifico progetto, da concordare anche con il Comune di Milano, orientato alla valorizzazione e riqualificazione del paesaggio agrario circostante e all'incremento della biodiversità, valutando la realizzazione di aree boscate, la messa a dimora di siepi e filari lungo il reticolo idrico e in corrispondenza del bordo campo, in coerenza con gli obiettivi istitutivi del Parco regionale e con gli orientamenti e indirizzi per la formazione del Piano di Cintura Urbana, Comparto 3: Parco delle Abbazie «L'agricoltura in città».

Proprio al fine di individuare gli interventi di compensazione ambientale da realizzare, sono stati svolti diversi incontri tecnici e sopralluoghi con i rappresentanti del Comune di Milano e dell'Istituto Europeo di Oncologia, che non hanno ancora permesso di identificare le aree di proprietà dell'Amministrazione comunale idonee ad accogliere le opere compensative da attuare.

In data 01/03/2023, le parti hanno pertanto concordato di procedere comunque sottoscrivendo una Convenzione, il cui schema è oggetto del presente parere, nell'ambito della quale l'Istituto Europeo di Oncologia si impegna a realizzare interventi di compensazione ambientale, per un valore complessivo di 360.000 Euro, che saranno concordati con il Parco regionale, il Comune di Milano e realizzati in corrispondenza delle aree in disponibilità che verranno nel frattempo individuate.

Con nota pervenuta al Parco Agricolo Sud Milano da parte dello stesso IEO, Prot. gen. n. 0039943 del 10/03/2023 e successiva Prot. gen. n. 0047817 del 23/03/2023 sono state depositate le integrazioni richieste, valutate nell'ambito del presente parere, consistenti nell'aggiornamento della D.C.A. con inclusione dell'impegno richiamato confluito nello Schema di Convenzione:

- Rel. 906: Dichiarazione di compatibilità ambientale (Prot. gen. n. 0039943 del 10/03/2023);
- Bozza di Fideiussione (Prot. gen. n. 0039943 del 10/03/2023);
- Bozza di Convenzione (Prot. gen. n. 0047817 del 23/03/2023).


Descrizione del progetto

La proposta progettuale prevede l'ampliamento del plesso ospedaliero dell'Istituto Europeo di Oncologia (IEO) – attivo dall'anno 1994 e sito nel settore meridionale del Comune di Milano, in Via Ripamonti nn. 406-426 in Località Macconago – mediante un intervento di nuova costruzione, destinato alla realizzazione di un servizio,

secondo la disciplina del Piano dei Servizi vigente del PGT del Comune di Milano, costituito da un nuovo polo, denominato IEO4, in corrispondenza di un'area avente una Superficie Territoriale pari a 23.774 mq, di proprietà dello stesso Istituto, contraddistinta al catasto terreni del Comune di Milano al foglio 671, mappali 100,102, 7, 14, 3, 47, 48, 49, 50 e antistante le strutture ospedaliere esistenti, oggi articolate in due padiglioni (IEO1 e IEO2) e in un terzo edificio (IEO3) in fase di realizzazione e destinato ad ospitare il "Proton center".



Obiettivo del progetto è quello di concentrare in un unico polo le funzioni istituzionali di clinica, ricerca e formazione migliorando il livello qualitativo dei servizi erogati, attraverso un intervento di riassetto e ampliamento delle strutture ospedaliere esistenti; il nuovo polo IEO4 ospiterà attività cliniche, principalmente ambulatoriali e diagnostiche, che saranno trasferite e ampliate dai nuclei originari esistenti di IEO1 e IEO2; attività di ricerca clinica del "Campus IEO", oggi allocate in Via Serio; attività di formazione universitaria, attualmente localizzate in diverse sedi della città; un nuovo padiglione amministrativo che permetterà di ricollocare le funzioni ospitate oggi all'interno dell'edificio IEO1 liberando spazio per la creazione di un nuovo reparto di degenza.



Il planivolumetrico che costituisce la proposta progettuale prevede la realizzazione di diversi corpi di fabbrica tra loro collegati in relazione alle necessità funzionali, per una Superficie Coperta pari a 11.110 mq a fronte di una

Superficie Territoriale di 23.774 mq. Il nuovo polo sarà collegato con il plesso ospedaliero esistente tramite la realizzazione di un ponte pedonale a scavalco di via Ripamonti. E' prevista la realizzazione di un numero di posti auto pari a circa 490, collocati principalmente all'interno di un edificio multipiano che sarà destinato a questa funzione e che sarà caratterizzato da n. 8 piani fuori terra, pari a 25,42 m di altezza. Il progetto del nuovo polo IEO4 porterà ad una riorganizzazione complessiva dei parcheggi dell'intero plesso per un numero complessivo di 1.629 posti auto, a fronte dei 1.452 esistenti.

In relazione agli interventi di mitigazione ambientale, il progetto prevede lungo il margine ovest del sito in prossimità dei terreni agricoli esistenti, la realizzazione di una fascia verde di 12 m caratterizzata da diversi elementi naturali e costituita da un filare esterno di arbusti che costeggia un fosso inerbito che funge da vasca di accumulo naturale, seguito da una quinta arborea che accompagna la viabilità e i camminamenti pedonali. La sistemazione lineare prosegue lungo gli altri margini del sito, in particolare nel fronte ad Est in affaccio sulla via Ripamonti.



Nell'ambito della D.C.A. originaria, trasmessa in data 16/08/2021, la proposta di compensazione ambientale non ritenuta adeguata dagli Uffici del Parco era costituita principalmente da due interventi: il primo in corrispondenza del "Laghetto Brama", posto in adiacenza al Parco regionale e al quartiere Terrazze, prevedeva opere di rinverdimento delle sponde con la messa a dimora di arbusti e la creazione di un canneto, per un importo di circa 11.000 €; il secondo, posto tra Ronchetto delle Rane e Quintosole, prevedeva la messa a dimora di filari alberati lungo il bordo campo del comparto agricolo, per uno sviluppo complessivo di circa 1,5 Km. L'intervento dell'importo di circa 87.000 € comprendeva tre anni di manutenzione. La D.C.A. prevedeva, inoltre, interventi di riqualificazione del parcheggio dei dipendenti (Park 3) per un valore pari a 127.000 Euro, nonché il prolungamento per ulteriori due anni della manutenzione delle aree forestate nell'ambito della realizzazione dello IEO3 e "Proton Center" per un valore pari a 26.000 Euro.

Si ricorda, infatti, che nel "Parco agricolo del Ticinello", l'Istituto Europeo di Oncologia, a compensazione dell'intervento connesso alla realizzazione dell'edificio denominato "IEO3" e "Proton Center", ha curato la forestazione di due aree di proprietà del Comune di Milano, rispettivamente di estensione pari a 26.000 mq e 9.000 mq, con la messa a dimora di un bosco planiziale *querco-carpineto*, per un totale di circa 3,5 ettari di forestazione e l'impianto di 2.260 piantine forestali e circa 80 alberi formati. Il progetto includeva una manutenzione post-impianto di tre anni a carico dell'Istituto Europeo.

Le integrazioni documentali trasmesse in data 10/03/2023 e 23/03/2023, sostituiscono integralmente le proposte di compensazione ambientale sopra descritte, contenute al Capitolo 8 della "Dichiarazione di Compatibilità Ambientale (...) Coordinamento Generale di Progetto"; la versione aggiornata della D.C.A. contiene, come già anticipato, **l'impegno da parte dell'Istituto Europeo di Oncologia, a realizzare interventi di compensazione ambientale, per un importo complessivo pari a 360.000 Euro, con le modalità e tempistiche che saranno concordate con il Parco regionale e il Comune di Milano, in corrispondenza delle aree in disponibilità che verranno nel frattempo individuate dagli Enti interessati.**

Tale importo è stato determinato applicando il valore di Euro 15,14 per ogni metro quadrato di area interessata dall'intervento di IEO4 che interesserà una Superficie Territoriale di mq 23.774; tale valore è di poco inferiore al


doppio del valore dell'area agricola di riferimento. IEO precisa che le opere di compensazione ambientale si riferiscono sia alla realizzazione dell'intervento del nuovo polo ospedaliero, sia all'attività di bonifica propedeutica che richiederà l'abbattimento delle alberature presenti.

A garanzia dell'impegno manifestato lo stesso Istituto Europeo di Oncologia si impegna a fornire agli Uffici del Parco Agricolo Sud Milano una garanzia fideiussoria dell'importo di 360.000 Euro rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo. Le modalità per la presentazione della garanzia fideiussoria, sono meglio definite nello Schema di Convenzione, parte integrante della presente deliberazione, che sarà sottoscritta tra Parco Agricolo Sud Milano, Comune di Milano e Istituto Europeo di Oncologia.

Valutazione dell'intervento rispetto ai contenuti del P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano

Il progetto di ampliamento dell'Istituto Europeo di Oncologia, con previsione di realizzazione del nuovo comparto "IEO4", insiste su un ambito urbanizzato che sarà oggetto di bonifica, posto lungo la via Ripamonti, interamente ricompreso nel Parco Agricolo Sud Milano e avente una Superficie Territoriale di 23.774 mq all'interno del quale, fino all'anno 2011, operava una Società attiva nel settore della distribuzione di prodotti chimici di base per l'industria.

L'area interessa direttamente il Parco Agricolo Sud Milano ed in particolare i "Territori agricoli e verde di cintura urbana ambito dei piani di cintura urbana" (art. 26, n.t.a. P.T.C.), Comparto 3 Parco delle Abbazie "L'agricoltura in città" – Sub-comparto 3.1 "Selvanesco" esteso nei Comuni di Milano e Opera ed i cui orientamenti e indirizzi progettuali, indicati all'Allegato A delle n.t.a. P.T.C. del Parco, sono volti al recupero paesistico e alla riqualificazione delle parti del territorio del sud Milano a maggior grado di problematicità per l'impatto esercitato dall'area urbana densa su una struttura e un paesaggio agrario che ancora conservano testimonianze storiche di notevole valore quale l'Abbazia di Chiaravalle, oltre che alla riqualificazione dell'attività agricola presente, al riassetto urbanistico e ambientale del comparto, al miglioramento dei margini urbani e alla riorganizzazione dei nuclei rurali esistenti.



L'articolo 26 richiamato specifica, al comma 5, che, fino all'approvazione del Piano di Cintura Urbana le localizzazioni di attrezzature di interesse generale sono ammesse previa Dichiarazione di Compatibilità Ambientale (D.C.A.), ai sensi dell'art. 14 delle n.t.a. del P.T.C..

La D.C.A. è finalizzata, infatti, ad individuare e valutare gli effetti negativi, diretti e indiretti, che l'intervento determina sulle diverse componenti ambientali descrivendo, al contempo, le misure per ridurre al minimo e possibilmente compensare tali effetti negativi sull'ambiente e paesaggio del Parco regionale; le nuove strutture ospedaliere, infatti, comporteranno inevitabilmente un notevole impatto paesistico-ambientale in corrispondenza di un ambito tutelato parte dei "territori agricoli e verde di cintura urbana" che, per la loro collocazione intermedia tra l'agglomerazione dell'area milanese e i vasti territori agricoli di cintura metropolitana, costituiscono fasce di collegamento tra città e campagna. In tali aree devono essere contemplate le esigenze di salvaguardia, di recupero paesistico e ambientale e di difesa dell'attività agricola produttiva, con la realizzazione di interventi legati alla fruizione e funzioni di interesse generale.

L'ambito d'intervento è anche ricompreso in una *“Zona di tutela e valorizzazione paesistica”* (art. 34, n.t.a. P.T.C.) – comprendente aree di particolare interesse e rilevanza paesistica per morfologia del suolo, densità dei valori ambientali, storici e naturalistici, in cui l'attività agricola contribuisce a mantenere e migliorare la qualità del paesaggio – caratterizzata dalla presenza di un fitto reticolo irriguo interamente sottoposto a tutela (art. 42, n.t.a. P.T.C.) in quanto parte integrante della struttura morfologica, del tessuto storico e paesistico e della infrastrutturazione agraria del territorio del Parco.

Il contesto è caratterizzato, inoltre, dalla presenza del *“Nucleo rurale di interesse paesistico”* (art. 38, n.t.a. P.T.C.) di Macconago costituito da più complessi agricoli contigui, che lo qualificano, anche per la presenza della chiesa e del castello quale emergenza storico-architettonica del tessuto rurale.

L'intero comparto è, infine, assoggettato a specifica tutela dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.lgs. 42/2004, art. 136 in quanto riconosciuta quale *“Area di notevole interesse pubblico”* qualificata come *“bellezza d'insieme”*.

* * *

La proposta progettuale formulata dall'Istituto Europeo di Oncologia e preordinata all'ampliamento del plesso ospedaliero esistente, con la realizzazione di un nuovo polo denominato IEO4, così come già espresso in sede di Istruttoria Preliminare ai sensi dell'art. 40 del Regolamento Edilizio del Comune di Milano, è ritenuta conforme ai sensi di quanto disposto all'art. 26, comma 5, che, in pendenza dell'approvazione dei Piani di Cintura Urbana, consente l'inserimento di attrezzature di interesse generale di cui la struttura ospedaliera dello IEO è parte, previa verifica della compatibilità ambientale dell'intervento nell'ambito della redazione di una specifica Dichiarazione di Compatibilità Ambientale (D.C.A.), di cui all'art. 14 delle n.t.a. del P.T.C. del Parco.

Il progetto pur riconosciuto dalla stessa Amministrazione di Milano di interesse pubblico e generale per le motivazioni che sottendono la proposta genera tuttavia impatti sul sistema ambientale e paesaggistico del Parco Agricolo Sud Milano in considerazione della previsione delle nuove attrezzature e può essere ritenuto ammissibile se accompagnato da un adeguato progetto di inserimento ambientale che garantisca il riequilibrio ecologico del comparto più ampio interessato dagli interventi.

Le nuove strutture ospedaliere previste, infatti, oltre a comportare inevitabilmente un notevole impatto paesistico modificando il profilo complessivo dell'insediamento ospedaliero esistente in corrispondenza di un ambito tutelato parte dei *“territori agricoli e verde di cintura urbana”* produrranno una notevole impronta edificatoria con i relativi impatti ambientali determinati dagli utenti dei nuovi servizi oltre che dall'uso dei mezzi motorizzati privati, in un'area già caratterizzata da una forte pressione antropica dovuta alla presenza del polo ospedaliero e dalle previsioni insediative del nucleo di Macconago posto nelle immediate adiacenze.

Fatte salve le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale previste dalle leggi vigenti in materia, il progetto, pertanto, è stato accompagnato da una Dichiarazione di Compatibilità Ambientale (D.C.A.), finalizzata a individuare e valutare gli effetti negativi, diretti e indiretti, che l'intervento determina sulle diverse componenti ambientali, descrivendo le misure per ridurre al minimo e possibilmente compensare gli effetti negativi determinati sui territori tutelati del Parco e sull'ambiente.

La proposta avanzata dall'Istituto Europeo di Oncologia di realizzare interventi di compensazione ambientale, per un importo pari a 360.000 Euro, da concordare con il Parco regionale, il Comune di Milano e realizzare in corrispondenza delle aree in disponibilità che verranno nel frattempo individuate dagli Enti interessati, è ritenuta adeguata ad equilibrare gli impatti ambientali e paesaggistici generati dalla realizzazione delle nuove strutture, così come previsto agli articoli 26 e 14 delle n.t.a. del P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano e secondo gli orientamenti e indirizzi contenuti all'Allegato A delle stesse n.t.a. per la formazione dei piani di cintura urbana, volti al recupero e alla valorizzazione ambientale del Comparto 3.

Una volta individuate le aree in corrispondenza delle quali realizzare gli interventi di compensazione ambientale, di concerto con il Comune di Milano, l'Ente gestore del Parco richiede che sia predisposto uno specifico progetto nell'ambito del quale individuare la tipologia e consistenza degli interventi di inserimento ambientale da realizzare e le modalità della loro attuazione e mantenimento.

Gli interventi dovranno essere orientati alla valorizzazione e riqualificazione del paesaggio agrario circostante, incrementando la biodiversità dei luoghi, mediante l'inserimento di aree boscate, siepi e filari lungo il reticolo idrico e in corrispondenza del bordo campo, in coerenza con gli obiettivi istitutivi del Parco regionale e con gli orientamenti e indirizzi per la formazione del Piano di Cintura Urbana, Comparto 3: Parco delle Abbazie *«L'agricoltura in città»*.

Gli interventi ambientali dovranno essere costituiti da specie autoctone del Parco Agricolo Sud Milano, elencate all'allegato 1 della Disposizione Dirigenziale R.G. n. 1455/2010 del 09/02/2010 e dovranno tenere

conto della normativa regionale vigente orientata al contenimento della diffusione dei principali patogeni di origine alloctona invasiva, quali l'*Anoplophora chinensis* e la *Popillia Japonica*.

La messa a dimora delle specie arboreo-arbustive autoctone dovrà, inoltre, privilegiare l'utilizzo di un sesto di impianto naturaliforme in modo da ridurre l'artificialità del sesto geometrico contribuendo, al contempo, alla valorizzazione degli elementi e dei caratteri del paesaggio agrario.

Per le opere ambientali sopra richiamate dovrà essere garantito un periodo di avviamento post-impianto pari a tre anni di manutenzione comprendente dell'eliminazione delle specie esotiche eventualmente riformatesi e loro sostituzione con specie autoctone del Parco.

L'intervento di realizzazione del nuovo polo IEO4, comprensivo delle opere compensative che nel frattempo verranno definite, sarà in ogni caso verificato nelle successive fasi di definizione progettuale, nell'ambito delle eventuali valutazioni ambientali previste dalla normativa vigente, nonché in sede di Autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e dell'art. 80 della l.r. 12/2005.

Si ricorda che in relazione agli eventuali abbattimenti di piante previsti nei territori del Parco Agricolo Sud Milano, sarà necessario attivare il relativo procedimento di "Autorizzazione allo sradicamento di piante ed estrazione delle ceppaie", ai sensi dell'art. 22 delle n.t.a. del P.T.C. del Parco.

Esaminati gli elaborati che costituiscono il progetto del nuovo comparto denominato "IEO4" in Comune di Milano, via Ripamonti, nn.406-426, in relazione alla conformità rispetto ai contenuti del P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano, nonché alle finalità del Parco regionale in termini di tutela, salvaguardia, recupero paesistico e ambientale, equilibrio ecologico, qualificazione e potenziamento delle attività agro-silvo-culturali, fruizione culturale e ricreativa del territorio, si propone di esprimere parere di conformità al P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano e di approvare l'allegato Schema di Convenzione tra il Parco Agricolo Sud Milano, il Comune di Milano e il soggetto proponente Istituto Europeo di Oncologia, ai sensi dell'art. 14 delle n.t.a. del P.T.C. del Parco, a condizione che siano recepite le indicazioni contenute nella Relazione tecnica;

RICHIAMATI gli atti di programmazione finanziaria dell'Ente (DUP e Bilancio di Previsione), di gestione (PEG) e di Prevenzione della corruzione e della trasparenza;

RICHIAMATO altresì il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 27 del 30/01/2023 di autorizzazione ai dirigenti ad assumere atti di impegno durante l'esercizio provvisorio anno 2023 e fino all'approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2023-2025;

Il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;

Per il presente atto è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 art. 23, comma 1, lettera d);

Si attesta che il presente provvedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio alto dall'art. 5 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2022/2024 – approvato con Decreto del Sindaco metropolitano di Milano R.G. n. 86/2022 del 02/05/2022 – per cui verranno effettuati i controlli interni secondo quanto previsto dal PTPCT e dalle direttive interne.

Data 28/03/2023

Referenti istruttoria: dott.ssa Chiara Ferrari, arch. Francesca Valentina Gobato.

**Il Direttore ad interim del Settore Parco Agricolo Sud Milano
Dott. Emilio De Vita**

(Ai sensi dell'Art.49 del T. U. Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000
e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate*

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:**IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO**

Visto il d.lgs. 22/01/2004, n. 42 *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”* e s.m.i.;

Vista la l.r. 30/11/1983, n. 86 *“Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale”* e s.m.i.;

Vista la l.r. 23/04/1990, n. 24 *“Istituzione del parco regionale di cintura metropolitana Parco Agricolo Sud Milano”* ora confluita nella l.r. 16/07/2007, n. 16 *“Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi”*, in particolare gli artt. 156 e seguenti del capo XX che disciplinano i territori del Parco Agricolo Sud Milano;

Vista la l.r. 11/03/2005, n. 12 *“Legge per il governo del territorio”* e s.m.i.;

Vista la d.g.r. 03/08/2000, n. 7/818 *“Approvazione del piano territoriale di coordinamento del Parco regionale Agricolo Sud Milano (art. 19, comma 2, l.r. 86/83 e successive modificazioni)”*;

Vista la relazione tecnica che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente provvedimento;

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore ad interim del Settore Parco Agricolo Sud Milano;

Visti:

- il d.lgs. 18/08/2000, n. 267 *“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”*;
- la legge 07/04/2014, n. 56 *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Milano;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente;
- il Regolamento del Parco Agricolo Sud Milano, approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 10/12/1991.

Considerato che il presente atto non ha riflessi finanziari e che pertanto non necessita, sotto tale profilo, del parere ex art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ad interim del Settore Parco Agricolo Sud Milano in data 28/03/2023, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Udito l’intervento dei Consiglieri;

con voti favorevoli 6, contrari 1 (Enrico Lembo), astenuti 4 (Paolo Branca, Marco Segala, Francesco Bossi, Renato Aquilani), espressi nei modi legge;

DELIBERA

- 1) di prendere atto dei contenuti della Relazione tecnica del Direttore ad interim del Settore Parco Agricolo Sud Milano, parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di esprimere **parere di conformità** al Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) del Parco Agricolo Sud Milano in merito al progetto del nuovo comparto denominato “*IEO4*” in via Ripamonti, nn. 406-426 in Comune di Milano e relativa Dichiarazione di Compatibilità Ambientale (D.C.A.), ai sensi dell’art. 14 delle n.t.a. del P.T.C.;
- 3) di **approvare lo Schema di Convenzione** tra il Parco Agricolo Sud Milano, il Comune di Milano e l’Istituto Europeo di Oncologia, allegato e parte integrante del presente provvedimento, finalizzato alla definizione delle misure compensative volte a ridurre gli effetti negativi sull’ambiente determinati dall’intervento **a condizione** che siano recepite le indicazioni contenute nella Relazione tecnica, che sia approfondito il tema dei parcheggi, al fine della riduzione della quota dell’edificio multipiano previsto e adibito a tale funzione, nonché garantiti interventi costruttivi finalizzati alla mitigazione dell’impatto paesistico-ambientale;
- 4) di depositare in libera visione presso gli uffici dell’Ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano, per 30 giorni consecutivi, la presente deliberazione unitamente allo Schema di Convenzione e alla Dichiarazione di Compatibilità Ambientale, al fine di raccogliere eventuali osservazioni secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 14 delle n.t.a. del P.T.C. del Parco, dando atto che, in assenza di osservazioni, lo Schema di Convenzione si intende definitivamente approvato e potrà essere sottoscritto;
- 5) di demandare al Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano l’adozione di tutti gli atti di gestione necessari e conseguenti il presente provvedimento, nei limiti di quanto deliberato;
- 6) di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;
- 7) di demandare al Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera d) del D.lgs. 33/2013;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio alto dall’art. 5 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2022/2024 – approvato con Decreto del Sindaco metropolitano di Milano R.G. n. 86/2022 del 02/05/2022 e che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 e assolti i relativi adempimenti così come recepiti nel PTPCT e direttive interne.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO

- rilevata l’urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all’ente;
- visto l’art. 134 – IV comma – del d.lgs. 18/08/2000, n. 267;
- delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti favorevoli 6, contrari 1 (Enrico Lembo), astenuti 4 (Paolo Branca, Marco Segala, Francesco Bossi, Renato Aquilani), espressi nei modi legge;

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA

(INSERITO NELL'ATTO AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/00)

IL DIRETTORE

Dott. Emilio De Vita (*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005*)

28/03/2023

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(INSERITO NELL'ATTO AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/00 E DELL'ART. 11, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI)

IL DIRETTORE

Dott. Emilio De Vita (*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005*)

28/03/2023

VISTO DEL DIRETTORE DEL SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO

(INSERITO NELL'ATTO AI SENSI DELL'ART. 14 DEL TESTO UNIFICATO DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI)

IL DIRETTORE

Dott. Emilio De Vita (*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005*)

28/03/2023

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole

Contrario

IL DIRETTORE AREA
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Daniele Del Ben

*(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs.82/2005)*

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Antonio Sebastiano Purcaro

*(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005)*

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online della Città Metropolitana di Milano, ai sensi dell'art. 32, c.1, L. 18/06/2009, n. 69.

Milano, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Antonio Sebastiano Purcaro

*(Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs.82/2005)*

Si attesta l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio online della Città Metropolitana di Milano come disposto dall'art. 32, L. 69/2009.

Milano, li _____ Firma _____

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del d.lgs. 267/2000.

per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del d.lgs. 267/2000.

Milano,

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Antonio Sebastiano Purcaro

*(Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs.82/2005)*

ESECUZIONE

La presente deliberazione viene trasmessa per la sua esecuzione a :

.....

Milano, li _____

IL DIRETTORE del SETTORE
PARCO AGRICOLO SUD MILANO

SCHEMA DI CONVENZIONE, AI SENSI DELL'ART. 14 DELLE N.T.A. DEL P.T.C. DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO, FINALIZZATA ALLA DEFINIZIONE DELLE MISURE COMPENSATIVE VOLTE A RIDURRE GLI EFFETTI NEGATIVI SULL'AMBIENTE DETERMINATI DALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMPARTO "IEO4" DELL'ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA, IN VIA RIPAMONTI, NN. 406-426 IN COMUNE DI MILANO

Tra

Parco Agricolo Sud Milano - Ente Gestore Città Metropolitana di Milano, con sede in via Vivaio, n. 1 – Milano – P.IVA 08911820960, in questo Atto rappresentato -----
-----, domiciliato per la carica presso il predetto Ente e, per quanto di competenza, il **Comune di Milano**, con sede in Piazza della Scala 2 – Milano – P.IVA 01199250158, -----
-----, domiciliato per la carica presso il predetto Ente;

e

Istituto Europeo di Oncologia S.r.l. (IEO) – Proponente, con sede legale in Via Filodrammatici, n. 10, - 20121 Milano, Codice Fiscale e partita IVA 08691440153, legalmente rappresentata da-----
----- nella sua qualità di Legale Rappresentante di IEO;

Premesso che

- il Parco Agricolo Sud Milano, in quanto bene paesaggistico, è sottoposto a tutela sulla base dei principi e della disciplina contenuti nel decreto legislativo 42/2004 e s.m.i. "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137*";
- il territorio del Parco Agricolo Sud Milano è disciplinato dalla legge regionale 23/04/1990, n. 24, ora confluita nel "*Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi*", legge regionale 16/07/2007, n. 16 e da un Piano Territoriale di Coordinamento (di seguito P.T.C.), approvato con deliberazione della Giunta Regionale 7/818 del 03/08/2000;
- ai sensi dell'art. 26, comma 5 delle N.T.A. del P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano, in pendenza dell'approvazione del Piano di Cintura Urbana, è ammesso l'inserimento di attrezzature di interesse generale, previa verifica della compatibilità ambientale dell'intervento, secondo le procedure di cui all'art. 14 delle N.T.A.;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Milano, approvato dal Consiglio Metropolitan con deliberazione n. 5 del 17/12/2014, all'art. 37, comma 2, prevede che "*la Città Metropolitana esercita, inoltre, la funzione di Ente Gestore del Parco Agricolo Sud Milano*";

Considerato che

- l'Istituto Europeo di Oncologia, Istituto di Ricovero e Cura a carattere Scientifico, è un "*Comprehensive Cancer Centre*", con finalità "*non profit*", attivo in tre aree: Clinica, Ricerca e Formazione;
- IEO si propone di raggiungere l'eccellenza nel campo della prevenzione, della diagnosi e della cura dei tumori attraverso lo sviluppo della ricerca clinico - scientifica e l'innovazione organizzativa e gestionale in un contesto di costante attenzione alla qualità del servizio erogato alle persone assistite;
- in funzione degli obiettivi richiamati, IEO ha in progetto di realizzare sull'area sita in Via Ripamonti nn. 406-426, contraddistinta al catasto terreni del Comune di Milano al foglio 671, mappali 100, 102, 7, 14, 3, 47, 48, 49, 50, un intervento di nuova costruzione destinato alla realizzazione di un Servizio secondo la disciplina del Piano dei Servizi del vigente PGT del Comune di Milano volto ad ampliare le strutture oggi esistenti realizzando un nuovo comparto che sarà definito IEO4;
- al fine di poter realizzare il nuovo servizio IEO4 ai sensi e per gli effetti dell'art.14 del P.T.C. del Parco

Agricolo Sud Milano, con PEC del 12/8/2022 IEO ha presentato un'istanza al fine di conseguire la conformità e compatibilità ambientale dell'intervento;

- tale istanza è stata oggetto di una integrazione Prot. gen. n. 0039943 del 10/03/2023 e di una ulteriore integrazione Prot. gen. n. 0047817 del 23/03/2023;
- con quest'ultima integrazione la scrivente si è obbligata a realizzare, a titolo di compensazione ambientale, opere per la somma onnicomprensiva di € 360.000,00 (euro trecentosessantamila,00); tale importo è stato determinato applicando il valore di € 15,14 (euro quindici/14) per ogni metro quadrato di area interessata dall'intervento di IEO4, pari a mq 23.774 (ventitremilasettecentosettantaquattro);
- le opere di compensazione ambientale sono finalizzate a ristabilire l'equilibrio ambientale a seguito degli impatti determinati dalla realizzazione dello IEO4 unitamente alle attività propedeutiche alla bonifica – riferite al predetto intervento di nuova costruzione dell'edificazione di IEO4 – che interesseranno le medesime aree, ivi inclusa l'eliminazione di alcune alberature;
- ad oggi il Parco Agricolo Sud Milano e il Comune di Milano stanno individuando le aree che saranno interessate dall'esecuzione delle opere di compensazione ambientale connesse alla realizzazione dell'intervento IEO4;
- in attesa che il Parco Agricolo Sud Milano e il Comune di Milano individuino e comunichino a IEO le aree su cui le medesime opere compensative dovranno essere realizzate a cura e spese dello stesso Istituto, IEO si obbliga a prestare, a garanzia degli impegni assunti, una fideiussione rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo del predetto importo di € 360.000,00 (euro trecentosessantamila,00);
- con deliberazione n. [●] del [●] il Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano ha approvato il presente Schema di Convenzione.

Tutto ciò premesso e considerato

con la sottoscrizione della presente Convenzione:

1. IEO si obbliga a realizzare, a titolo di compensazione ambientale, opere per la somma onnicomprensiva di € 360.000,00 (euro trecentosessantamila,00), sulle aree che saranno indicate dal Parco Agricolo Sud Milano, d'intesa con il Comune di Milano, entro il termine di 24 mesi dall'avvenuta individuazione di tali aree e con le modalità che saranno meglio precisate nel progetto, a cura del Proponente, avvallato dal medesimo Ente Parco. La somma pattuita, oltre agli oneri di progettazione (il cui limite massimo dovrà essere del 10% dell'importo dei lavori) e di realizzazione delle predette opere, comprende altresì il periodo di avviamento post-impianto pari a tre anni di manutenzione necessario per l'attecchimento della vegetazione. Tale importo si deve intendere riferito sia alla compensazione dell'intervento di costruzione del nuovo IEO4, sia alle opere propedeutiche alla bonifica delle aree destinate alla esecuzione dell'intervento comportanti l'eliminazione di alcune alberature;
2. IEO si obbliga a prestare una fideiussione del predetto importo di € 360.000,00 (euro trecentosessantamila,00) rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo una volta approvata definitivamente e sottoscritta la Convenzione;
3. La fideiussione avrà validità sino al 60° (sessantesimo) giorno successivo alla consegna delle opere di compensazione ambientale sopra indicate e, comunque, sino al 31/12/2026, salvo eventuali proroghe, ove necessarie;
4. Il Parco Agricolo Sud Milano potrà escutere la fideiussione solo nel caso di inadempienza da parte di IEO ad ottemperare all'obbligo di realizzazione delle opere di compensazione di cui al precedente punto 1 e solo una volta che avrà intimato a IEO, via PEC, di completare le opere di compensazione, dando a IEO un termine non inferiore ai 30 (trenta) giorni per adempiere o per motivare il giustificato ritardo e impegnarsi al completamento entro un termine congruo;
5. Il Parco Agricolo Sud Milano, preso atto dell'obbligazione di IEO di realizzare, a titolo di compensazione ambientale, opere per la somma onnicomprensiva di € 360.000,00 (euro trecentosessantamila,00) si impegna, d'intesa con il Comune di Milano, ad individuare in tempi celeri le aree in corrispondenza delle quali realizzare gli interventi di compensazione ambientale, che saranno oggetto successivamente di uno specifico progetto, a cura del Proponente, nell'ambito del quale dovranno essere

definite la tipologia e consistenza delle opere e le modalità della loro attuazione e mantenimento, in accordo anche con il referente per le aree agricole comunali;

6. Il Parco Agricolo Sud Milano, si impegna altresì a concludere nei termini e nelle modalità di legge i procedimenti in capo propedeutici alle attività di bonifica del sito interessato dagli interventi di realizzazione dello IEO4, ivi incluso l'abbattimento delle alberature.

Letto Confermato e sottoscritto in segno di piena ed integrale accettazione

Milano, 28/03/2023

Parco Agricolo Sud Milano - Ente Gestore Città Metropolitana di Milano

Comune di Milano

Istituto Europeo di Oncologia